

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1245

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALAN

Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, al fine dell'incentivazione e della moralizzazione delle lotterie nazionali

Presentata il 17 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le lotterie nazionali costituiscono un introito sicuro e non trascurabile per l'erario nonché l'unico caso in cui il cittadino versa spontaneamente denaro allo Stato.

In questo senso, pertanto, gli acquirenti dei biglietti dovrebbero essere considerati dei benefattori e cittadini esemplari. In realtà succede piuttosto il contrario. Già celebri definizioni delle lotterie quali «tassa sulla miseria» o «tassa sull'imbecillità» non giovano alla loro immagine. Ed è luogo comune collegare l'acquisto di biglietti con situazioni di arretratezza economica e culturale. Non si sa quale sia il fondamento statistico di questa opinione, ma di sicuro c'è un certo ritegno nel far sapere che si acquistano biglietti delle lotterie. Di conseguenza si deve ritenere che se ne venderebbero di più sfatando il

mito della presunta «imbecillità» di chi decide di versare 5.000 lire o multipli allo Stato in cambio della remota speranza di vincita.

I primi due articoli della presente proposta di legge si collocano in questa direzione.

Abbinamento e collegamento finalizzati.

Con l'attuale normativa, le manifestazioni cui abbinare la lotteria sono scelte in base all'esigenza di un'equilibrata ripartizione geografica e di un avvicendamento che garantisca abbinamenti a ciascuno dei vari tipi di avvenimenti: manifestazioni culturali, storiche, sportive, folcloristiche, eccetera. È importante notare che un terzo degli utili della lotteria viene devoluto ai

comuni organizzatori delle manifestazioni stesse e un meccanismo simile vale per quelle organizzate da enti diversi dai comuni. La presente proposta di legge introduce (articolo 1), come primo criterio per l'assegnazione dell'abbinamento, l'importanza e la portata delle finalità a cui il comune o altro ente dichiara di voler destinare gli utili. Finalità che potrebbero, a titolo di esempio, essere il restauro di importanti monumenti artistici, la costruzione o il miglioramento di rilevanti strutture scolastiche o culturali, la salvaguardia di zone di interesse naturalistico, eccetera. Ciò, oltre ad essere un metodo di scelta più giusto, potrebbe invogliare all'acquisto dei biglietti.

La seconda parte dell'articolo 1 è quella, a parere del proponente, che può conseguire i maggiori risultati. Si tratta di collegare ogni lotteria, per quanto riguarda la destinazione degli utili, a finalità di carattere scientifico-culturale, sociale, educativo o assistenziale, in ambito nazionale o internazionale. Sempre a titolo puramente esemplificativo, si potrebbe pensare alla ricerca contro il cancro, a borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli, ad aiuti mirati al terzo mondo, ad interventi di carattere ambientale, alla creazione di impianti sportivi di base, eccetera. È da ritenersi che tale finalizzazione, opportunamente propagandata, darebbe notevole impulso alla vendita di biglietti. Al momento attuale, la sensazione che ha la gran parte dei cittadini è che i proventi delle lotterie confluiscono nel grande « calderone » della spesa pubblica, sulla cui oculatezza molti hanno forti dubbi, peraltro non del tutto ingiustificati. Molto più motivante sarebbe il sapere che un successo della lotteria frutterebbe maggiori fondi ad un'iniziativa specifica, la cui utilità sia universalmente riconosciuta. Sarà ovviamente importante una gestione particolarmente trasparente di questi fondi in modo da poter dire ai cittadini: « con il vostro contributo dell'anno scorso sono state messe in atto queste iniziative ».

Perché ciò avvenga realmente, l'articolo 2 modifica parzialmente l'articolo 3

della legge 4 agosto 1955, n. 722, in modo che il presumibile aumento degli utili vada:

per metà, a finanziare la finalità cui la lotteria è collegata;

per un quarto all'ammortamento del debito pubblico; scopo forse meno suggestivo di altri ma certamente importantissimo, sul quale si avrebbe così l'occasione di attirare la pubblica attenzione;

per un quarto alle finalità sulla base delle quali il comune o altro ente organizzatore ha ottenuto l'abbinamento.

Inoltre, poiché i comuni o gli enti organizzatori sono già ampiamente beneficiati dal ricevere ben un terzo degli utili, qualora questi aumentino in misura superiore al 10 per cento, l'eccedenza rispetto a tale percentuale di incremento verrebbe divisa come segue:

62,5 per cento a finanziare la finalità cui la lotteria è collegata;

37,5 per cento all'ammortamento del debito pubblico.

Moralizzazione delle grandi vincite

Vi è un altro punto delicato della materia: i premi più alti. Essi, da un lato costituiscono la maggiore attrattiva per i potenziali partecipanti, ma dall'altro fanno piovere una quantità enorme di denaro su persone che spesso non sono preparate all'impatto che ciò può avere sulla loro vita, cosa del resto comprovata da alcuni casi reali di cui si è potuto sapere attraverso i mezzi informazione. Accade infatti spesso che i vincitori si lascino andare a spese immediate e dissennate, o, mal consigliati, facciano investimenti azzardati, col risultato di trovarsi più poveri di prima e talvolta senza il lavoro che hanno abbandonato, nell'illusione dell'inesauribilità delle grandi somme vinte, con l'aggiunta di gravissimi contraccolpi psicologici e familiari. Come detto, non sono ipotesi pessimistiche, ma casi realmente avvenuti.

Per porre rimedio a questo increscioso aspetto, l'articolo 3 stabilisce che le vincite superiori a 250 milioni di lire siano in parte pagate a rate. Alla presentazione del biglietto sono erogati 250 milioni o, se superiore, un quarto del totale. Il resto viene erogato in un massimo di 15 rate annuali, che però non devono essere inferiori a 50 milioni, pagabili in coincidenza con il compleanno del vincitore.

Ecco qualche esempio pratico.

Premio totale	Pagamento iniziale	+ N. rate	Importo rate
500 milioni	250 milioni	5	50 milioni
1 miliardo	250 milioni	15	50 milioni
2 miliardi	500 milioni	15	100 milioni
5 miliardi	1.250 milioni	15	250 milioni

È da notare che, in base al comma 4, le rate sarebbero percepite unitamente agli interessi composti, calcolati su un tasso, anno per anno, di due punti superiore a quello di inflazione.

Si tratta di un meccanismo ampiamente diffuso all'estero, dove spesso l'intera somma viene erogata in venti rate.

Ciò, anche nel caso peggiore, quello in cui la somma iniziale venga interamente dilapidata, fa sì che il vincitore abbia ancora di che riscuotere e, forse istruito da

sbagli iniziali, amministri meglio quanto viene a ricevere in seguito.

Si può ritenere che, così come nei Paesi dove vige questo sistema di pagamento, ciò non porti ad un abbassamento di interesse verso i premi, mentre, oltre all'aspetto moralizzatore, vi sarebbe la possibilità per lo Stato di dilazionare i pagamenti in pratica finanziandosi ad un interesse più vantaggioso di quello ottenibile tramite i titoli di Stato (anche se certamente più che equo nei confronti dei vincitori-creditori). In futuro si potrebbe anche studiare un impiego specifico dei fondi così disponibili a basso tasso d'interesse.

L'articolo 4 ha lo scopo di fugare ogni dubbio sulla non tassabilità delle vincite.

In sintesi le novità della presente proposta di legge sono:

a) abbinamenti a manifestazioni soprattutto in funzione dell'uso che gli organizzatori ne faranno;

b) incentivazione delle lotterie destinandone gran parte degli utili a finalità di forte e positivo impatto sull'opinione pubblica;

c) rateizzazione di parte del pagamento delle vincite più alte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3, dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

« 3. Le lotterie di cui al comma 1 sono abbinate con fatti e rievocazioni storiche, artistiche, culturali e con avvenimenti sportivi, che abbiano rilevanza nazionale e internazionale. Nella loro individuazione si dovranno osservare:

a) l'importanza e la portata delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2;

b) una equilibrata ripartizione geografica;

c) un'avvicendamento annuale che garantisca lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale ».

2. Dopo il comma 3 del citato articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le lotterie di cui al comma 1 sono inoltre collegate, per quanto riguarda la destinazione della maggior parte degli utili, a finalità di carattere scientifico-culturale, sociale, educativo o assistenziale, in ambito nazionale o internazionale, capaci di suscitare partecipazione e interesse nei potenziali acquirenti di biglietti ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, un terzo degli utili è devoluto nel modo seguente:

a) per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per finalità, dichiarate al momento della richiesta di abbinamento, educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata;

b) per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, la destinazione è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le finalità indicate alla lettera *a)*.

3. Le entrate di cui al comma 2, lettera *a)*, sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nella medesima lettera *a)*, è documentato in un allegato al bilancio.

4. Qualora gli utili di una lotteria siano superiori a quelli ottenuti in media negli ultimi tre anni dalle lotterie tenutesi nello stesso mese, tale eccedenza è ripartita come segue:

a) metà ad incremento dello stanziamento previsto per la finalità cui la lotteria stessa è collegata ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 1, nel primo esercizio in cui ciò sia contabilmente possibile;

b) un quarto per l'ammortamento del debito pubblico;

c) un quarto per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, fino ad un aumento degli utili complessivi non superiore al dieci per cento; il quarto dell'incremento degli utili superiori al dieci per cento è destinato in parti uguali alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma ».

ART. 3.

1. Il pagamento dei premi superiori ai 250 milioni di lire avviene nel modo seguente:

a) 250 milioni di lire, o un quarto del premio complessivo se questo supera il

miliardo di lire, nel più breve tempo possibile, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;

b) l'eccedenza in rate annuali, erogate a partire dall'anno seguente a quello di estrazione dei biglietti vincenti, in coincidenza con il genetliaco del vincitore.

2. Le rate di cui al comma 1 sono di importo non inferiore a lire 50 milioni, e in numero di quindici, o in numero minore nel caso che i successivi pagamenti di 50 milioni di lire esauriscano la somma da erogare.

3. In caso di premorienza del vincitore i successivi pagamenti sono effettuati ai legittimi eredi.

4. Nelle rate sono compresi gli interessi annui composti, calcolati applicando un tasso di due punti percentuali superiore a quello di inflazione di ogni anno, secondo l'indice accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 4.

1. I premi delle lotterie nazionali sono esenti da tributi, anche nel caso di successione ereditaria di cui all'articolo 3, comma 3.

2. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è abrogato.